

SOPPRESSO IL LIMITE MINIMO DI ETÀ'

PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ

L'art. 10 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 "Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia" ha profondamente innovato la normativa inerente il rilascio della carta di identità.

Le nuove norme prevedono infatti l'emissione della carta di identità, che diventa documento obbligatorio di identificazione personale, a tutti i cittadini residenti di qualunque età.

Il Ministero dell'Interno ha emesso in data 26.05.2011 la Circolare n. 15 con nuove disposizioni per il rilascio delle carte di identità ai minori.

E' stato soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in quindici anni, ed è stabilita una validità temporale diversa a seconda dell'età del minore.

La validità del documento ad oggi risulta come segue:

- per i minori di età inferiore a tre anni:
TRE anni di validità (dalla data del rilascio);
- per i minori di età compresi tra i tre ed i diciotto anni:
CINQUE anni di validità (dalla data del rilascio);
- per i cittadini maggiorenni:
DIECI anni di validità (dalla data del rilascio)

La carta di identità dovrà riportare la **firma** del titolare che abbia già compiuto 12 anni.

Validità per l'espatrio

Le nuove disposizioni prevedono che i minori di 14 anni possano usare la carta di identità ai fini dell'espatrio **solo** se viaggiano con uno dei genitori o chi ne fa le veci, o se viaggiano in possesso di un **apposito modello** rilasciato e vistato dalla questura che riporti il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.

Si consiglia pertanto ai genitori di premunirsi di un certificato di nascita del minore in cui sia indicata la paternità e la maternità e si sottolinea la necessità di ottenere la convalida dalla Questura o dalle autorità consolari della dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione nel caso in cui il minore sia affidato ad altra persona, Ente o Compagnia di trasporto.

Le nuove disposizioni relative a rilascio e durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.

Rimangono validi i lasciapassare rilasciati prima dell'emanazione del decreto legge e non ancora scaduti.